

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1967

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone per l'approvazione è diretto a colmare una grave lacuna esistente nella assicurazione contro le malattie la quale, pur avendo esteso la sua protezione a circa nove decimi della popolazione italiana, non comprende nel proprio campo di applicazione il clero cattolico e i ministri di culto acattolico.

Per dette categorie il Parlamento ha già riconosciuto, in linea di principio, l'esigenza del loro inserimento nella protezione previdenziale con l'approvazione delle leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, che hanno disposto la istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente, per il clero cattolico e per i ministri di culto acattolico.

A cinque anni di distanza dalla adozione dei suaccennati provvedimenti legislativi ap-

pare non ulteriormente dilazionabile, e ciò nel quadro programmatico di una sempre maggiore protezione sociale, la necessità di venire incontro alle vivissime istanze della categoria in esame perchè sia loro assicurata l'assistenza sanitaria in caso di malattia.

A tale esigenza si provvede appunto con il disegno di legge in esame il quale all'articolo 1 prevede:

a) l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva dell'INAM, e, limitatamente alle sole prestazioni di carattere sanitario, in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico di qualsiasi età considerati dagli articoli 4 rispettivamente delle leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961, semprechè non siano già soggetti ad altra forma di assicurazione

obbligatoria contro le malattie in dipendenza dell'esplicazione di un'attività lavorativa;

b) l'estensione dell'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni per i pensionati, in favore del clero cattolico e dei ministri del culto acattolico titolari di pensione a carico degli speciali Fondi per essi istituiti con le ripetute leggi n. 579 e n. 580.

Vengono così soppresse le frammentarie disposizioni contenute in dette leggi, le quali, rispettivamente agli articoli 5, ultimo comma, stabiliscono che il Fondo speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia « può provvedere all'assistenza di malattia » per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso.

Tale carattere discrezionale per l'erogazione di una prestazione per l'evento di malattia, oltrechè contrastare con il costante indirizzo perseguito in materia in questi ultimi anni, determina situazioni di incertezza e conseguenti difficoltà di realizzazione che indubbiamente non contribuiscono ad un organico funzionamento dell'attività assistenziale.

Per quanto, poi, in particolare, riguarda la determinazione dei familiari a carico dei soggetti considerati dal disegno di legge, si è ritenuto opportuno rinviare alle disposizioni legislative disciplinanti la materia con carattere di generalità e ciò non soltanto in ossequio alle direttive contenute nelle norme programmatiche, circa l'esigenza di una unitarietà di disciplina, ma anche perchè, sul piano sostanziale è da tener presente che, riguardando il disegno di legge anche i ministri di culto acattolico, è configurabile la ipotesi che possano sussistere casi di famiglia acquisita.

Il successivo articolo 2 precisa che all'assistenza di malattia provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia.

Con l'articolo 3, viene concessa la facoltà di optare, per l'assistenza di malattia prevista dalla legge in esame, da parte di quei sacerdoti e ministri di culto acattolico che, per effetto della esplicazione di una attività lavorativa, già sono soggetti ad altra forma

di assicurazione obbligatoria contro le malattie: in tal caso si stabilisce che i contributi riscossi per i sacerdoti e ministri predetti dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da questi versati all'INAM.

L'articolo 4 detta le norme relative alla compilazione ed alla trasmissione all'INAM degli elenchi nominativi dei sacerdoti e ministri di culto soggetti all'assicurazione nonché dei relativi familiari a carico, compilazione affidata rispettivamente agli Ordinari ed agli Organi direttivi delle Confessioni religiose, i quali sono inoltre tenuti a fornire all'Istituto tutti i dati necessari per lo accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi stessi.

L'articolo 5 riproduce una disposizione sostanzialmente analoga a quella prevista dall'articolo 26 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della assicurazione di malattia per gli artigiani e successivamente adottata con l'articolo 35 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per gli esercenti attività commerciali. Con tale norma l'INAM viene autorizzato ad avvalersi per la erogazione dell'assistenza nei confronti di quei sacerdoti o ministri del culto che ne facciano esplicita richiesta e mediante apposita convenzione dell'Istituto « Fides » riconosciuto con regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, il quale per statuto ha lo scopo di svolgere l'assistenza di malattia ed effettuare la profilassi e la cura antitubercolare del clero italiano, risulta titolare di un sanatorio ad Arco, di Case di cura a Montecatini ed a Marina di Massa e già provvede, in base ad una convenzione stipulata con l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, lettera e) della legge 5 luglio 1961, n. 579, all'assistenza di malattia per il clero pensionato.

L'adozione di tale disposizione si manifesta particolarmente opportuna nei confronti della categoria in esame in quanto, non essendosi ritenuto possibile venire incontro alle vive aspirazioni della stessa, con la istituzione di un apposito particolare ente assistenziale, in quanto ciò avrebbe contrastato con le direttive intese alla unificazione dell'assistenza di malattia, si realizza un temperamento, già sperimentato nella legislazione dell'assicurazione di ma-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lattia per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.

D'altra parte sembra che non possano non essere utilizzate le attrezzature realizzate dall'istituto « Fides » tanto più che la possibilità di una convenzione tra questo ultimo ente e l'INAM viene limitata esclusivamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Quanto all'onere derivante dalla proposta in esame si può valutare, a seguito di una accurata indagine effettuata, che il numero complessivo dei sacerdoti e ministri ascende a 45.000 unità, così suddiviso:

assicurati al Fondo speciale clero	35.000
sospesi dall'iscrizione al Fondo speciale clero perchè iscritti all'Assicurazione generale invalidità e vecchiaia	3.500
ultrasettantenni congruati non pensionati	1.485
pensionati	5.000
	<hr/>
Totale	44.985
	<hr/> <hr/>

Dei 40.000 circa sacerdoti o ministri non pensionati si può stimare che una quarta parte di essi già fruisce dell'assistenza di malattia in dipendenza di altra attività esercitata e soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, qual'è il caso degli insegnanti, assistenti religiosi e alle carceri giudiziarie, eccetera.

Pertanto, il numero dei soggetti rientranti nel campo di applicazione della legge in esame può essere valutato in 30.000 unità attive, alle quali sono da aggiungere 5.000 pensionati.

Per quanto concerne poi, il carico familiare dei sacerdoti (sorelle, genitori, nipoti, eccetera) lo stesso è stato considerato nell'indice di 0,30 per iscritto attivo mentre, per quanto riguarda i pensionati, tale peso viene stimato nello 0,05.

Per effetto di tale valutazione, ai 30.000 soggetti principali sono da aggiungere 9.000 familiari (0,30) ed ai 5.000 pensionati, 250 familiari (0,05).

Nel complesso, quindi, 39.000 assistibili in dipendenza di rapporto assicurativo per « attivi » e 5.250 per pensionati.

Quanto al costo per unità assistibile, e ciò in base ai recentissimi dati forniti dall'INAM, lo stesso viene previsto per il 1967 in:

(+ costo assistenza)	L. 28.606
(spese generali di amministrazione — 6,91 %)	» 1.977
	<hr/>
per i non pensionati Totale	L. 30.583
	<hr/> <hr/>
e	
(+ costo assistenza)	L. 44.757
(spese generali di amministrazione — 6,91 %)	» 3.093
	<hr/>
per i pensionati Totale	L. 47.850
	<hr/> <hr/>

L'onere globale derivante dal provvedimento in esame risulta quindi di lire 1 miliardo e 443.949.500 di cui lire 1 miliardo e 192.737.000 per gli attivi (30.583 × 39.000) e lire 251 milioni e 212.500 per i pensionati (47.850 × 5.250).

Quanto al reperimento dei mezzi finanziari necessari per fronteggiare l'anzidetto onere, si provvede con un contributo annuo di:

- lire 30.000 a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto, non pensionato;
- lire 500 milioni a carico dello Stato;
- lire 50 milioni e lire 1.000.000 rispettivamente a carico dei Fondi istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Relativamente all'onere a carico dello Stato, allo stesso si provvede, per l'anno 1967, utilizzando parte dell'accantonamento di lire 1 miliardo di cui all'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce: Ministero del tesoro - Istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attività lavorativa per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, numero 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

Art. 2.

All'assistenza di malattia per i soggetti indicati al precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 3.

I sacerdoti nonchè i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.

In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre

forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'INAM.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.

Art. 4.

Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle Confessioni religiose, per i ministri di culto acattolico, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonchè dei rispettivi familiari a carico.

Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.

Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.

Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto « Fides », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 6.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in 4 rate trimestrali posticipate.

Per i sacerdoti fruanti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;

c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verificano variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo 7 si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 120° giorno della sua entrata in vigore.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.